

COMUNE DI BRACCA

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ART. 20 D.LGS. 175/2016 RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GENTILI GIACOMO	P	7 - RUGGERI GIACOMO	P
2 - GHILARDI DARIO EZIO	P	8 - LAZZARONI O'BRIAN	P
3 - LAZZARONI LUCA GIOVANNI	P	9 - BERLENDIS IVAN	P
4 - VITALI MARINO	P	10 - VILLA MONICA	A
5 - ZANCHI STEFANO	P	11 - MUTTONI DARIO	P
6 - RONDI GIANLUIGI	P		

Totale presenti 10 Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dr. Rinaldi Ivano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gentili Giacomo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Il sottoscritto Gentili Giacomo nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gentili Giacomo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/

Gritti Simona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30/10/2017 con deliberazione n. 25,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Bracca risulta titolare delle partecipazioni societarie come da allegato A);

Riscontrato che permangono tutte le condizioni di fatto e di Legge già indicate in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni per il mantenimento delle stesse e di cui pertanto si prende atto ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Tenuto conto che l'atto di ricognizione ordinaria tendente a confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non vengono modificate le modalità di gestione dei servizi, né si procede ad alienazione, messa in liquidazione o fusione;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare la Ricognizione ordinaria delle società pubbliche, annualità 2019, come da allegato A parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che non risultano partecipazioni azionarie da dismettere ;
- 4. di trasmettere copia del presente atto alle società partecipate, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- 5. di dare atto che lo stesso verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/enti/controllati/società partecipate".
- 6. Con voti unanimi favorevoli di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Gentili Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Rinaldi Ivano

	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
	Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindi giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
	Trasmesso elenco ai capigruppo
Ado	il SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Rinaldi Ivano
pul	presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso di 10 giorni dalla bblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
Ado	di IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Rinaldi Ivano
Co Ad	pia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ı IU	IL SEGRETARIO COMUNALE